



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lucca Sezione lavoro

Il giudice Dott. Luigi Nannipieri
 all'udienza del 4 giugno 2013
 ha pronunciato, ex artt. 420, 429 c.p.c. la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa iscritta al N. **274/2012 R.G.**

promossa da

Riccardo ANTONINI

(Avv.ti Roberto Giusti, Nicola Frezza, Renato Scarpelli)

ricorrente

contro

RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A.

(Avv.ti Paolo Tosi, Andrea Uberti, Michele Giorgetti)

convenuto

CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE

“Voglia il Tribunale dichiarare illegittimo il provvedimento disciplinare di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni irrogato in data 5.8.2001 dalla RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ad Antonini Riccardo e per l'effetto condannare la Convenuta, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore del ricorrente delle retribuzioni omesse per i 10 giorni di sospensione;

Voglia il Tribunale dichiarare illegittimo il licenziamento intimato dalla RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. ad Antonini Riccardo in data 7.11.2011 e per l'effetto ordinare alla società Convenuta, in persona del legale rappresentante pro tempore, la immediata reintegra del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna della stessa al risarcimento danni in favore del ricorrente ex art. 18 L. 300/70, risarcimento parametrato alla retribuzione mensile globale di fatto pari ad €. 2.541,74 mensili;

Il tutto oltre rivalutazione ed interessi e con vittoria di spese ed onorari”.

CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA:

Voglia questo ill.mo Tribunale:

nel merito: respingere tutte le domande avversarie perché infondate;

in via subordinata: convertire il licenziamento per giusta causa nel licenziamento con preavviso.

In ogni caso, con salvezza di spese, competenze ed onorari di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

IN FATTO

1. La strage di Viareggio, il ruolo di consulente tecnico di parte svolto dal ricorrente nel procedimento penale, le dichiarazioni alla stampa, la diffida dell'azienda.

La notte del 29 giugno 2009 un treno composto da 14 carri cisterna contenenti GPL (gas petrolio liquefatto) deragliava all'ingresso della stazione di Viareggio. A seguito del deragliamento la cisterna del primo carro si forava e da essa fuoriusciva il GPL che prendeva fuoco, provocando un incendio di vastissime dimensioni, causando la morte di 32 persone (arse vive o travolte dal crollo degli edifici investiti dalle fiamme o morte per le gravi ustioni riportate) e il ferimento di altre 25.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lucca apriva un procedimento penale per i reati di incendio, disastro ferroviario, omicidio e lesioni colposi ed altri. Tra gli indagati vi erano l'Ing Mauro Moretti (*“già amministratore delegato di RFI s.p.a. e Amministratore del gruppo Fs s.p.a.”*) ed altri dirigenti e preposti di RFI spa e di altre società del gruppo FS, nonché, ai sensi del D.lgs. 231/2001, tali società.

Nel corso delle indagini, la Procura chiedeva al Giudice per le Indagini Preliminari di procedere con incidente probatorio a una perizia volta a accertare le cause dell'accaduto (vedi doc. 1 e 2 di parte ricorrente).

Il ricorrente, dipendente della convenuta con mansioni di tecnico della manutenzione, con impiego presso la stazione di Viareggio, assumeva il 7 marzo 2011 l'incarico di consulente tecnico di parte per uno dei familiari delle vittime, il Sig. Benito CARMAZZI (vedi doc. 1 di parte convenuta) ed in tale veste partecipava a varie sedute delle operazioni peritali (il 21 aprile 2011, 15, 30, 31 maggio; 7, 8, 30 giugno, 1 ed 8 luglio; anche se il Sig. Carmazzi era già stato risarcito in data 23 maggio 2011, sottoscrivendo atto di transazione e quietanza ed era deceduto il 17 giugno: vedi doc. 9 bis di parte convenuta).

Nel giugno 2011 in numerosi articoli di stampa erano riportate, anche virgolettate, varie dichiarazioni rilasciate dal ricorrente nella sua veste di consulente tecnico di parte delle persone offese; in tali dichiarazioni il ricorrente illustrava gli elementi che, a suo giudizio, confermavano la responsabilità delle Ferrovie per il disastro e la strage di Viareggio del 29 giugno 2009 (vedi doc. 2 di parte convenuta : articoli del 5 giugno 2011 tratti da *“Il Messaggero”*, *“La Stampa”*, *L'Eco di Bergamo*, *“L'Unità”*, *“La Nazione”*, *“Il Tirreno”* ed altri ; in tutti gli articoli sono riportate virgolettate dichiarazioni del ricorrente tra l'altro del seguente tenore: *“La cricca, cioè la crepa sull'asse ... ha impiegato forse 10*

anni per innescarsi ... i controlli avrebbero dovuto evidenziarla ... In più sono stati trovati enormi buchi neri nella documentazione ... Questo suggerisce responsabilità anche di chi lo ha fatto circolare sulla rete ferroviaria”; vedi poi articoli e agenzie del 7-9 giugno, dove sono riportate, sempre virgolettate altre dichiarazioni del ricorrente tra l’altro del seguente tenore “Dentro la cisterna...è stato trovato un truciolo di ferro, dovuto allo squarcio che è compatibile con il picchetto e per niente con la piegata a zampa di lepre....questo rafforza la nostra tesi. Se lo squarcio è stato provocato dal picchetto, questo è un elemento contro FS...” ; “...continueremo a raccogliere prove per dimostrare la nostra tesi: all’origine della strage di Viareggio c’è la mancata manutenzione dei convogli e un picchetto che Ferrovie dello Stato avrebbe dovuto rimuovere da anni...”).

Con lettera datata 1.7.2011, ricevuta il giorno 5 luglio, la società datrice di lavoro contestava al ricorrente che l’assunzione dell’incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento penale era avvenuta senza alcuna autorizzazione da parte dell’azienda ed in conflitto di interesse, riportava le dichiarazioni alla stampa in merito alla ritenuta responsabilità dell’azienda; la società datrice di lavoro diffidava quindi il lavoratore “*dal proseguire nell’incarico di consulente di parte nel procedimento penale*” e “*dal rendere dichiarazioni agli organi di stampa sugli accertamenti penali in corso*”.

La diffida aveva il seguente tenore testuale:

“... siamo venuti recentemente a conoscenza che Lei, dipendente di questa Società R.F.I. S.p.A., con il profilo di Tecnico della Manutenzione, sta svolgendo l’incarico di consulente di parte per conto di una delle persone offese – sig. Benito Carmazzi – nel procedimento penale avviato a seguito dell’incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009, nel quale sono indagati a vario titolo una molteplicità di soggetti tra i quali Amministratori e Dirigenti di alcune Società del Gruppo FS.

In particolare ci risulta che Lei sta prendendo parte alle operazioni peritali ed abbia già partecipato a vari incontri e riunioni.

Si è avuto modo altresì di accertare che Lei non ha richiesto alcuna autorizzazione allo svolgimento di detta attività di consulente di parte, né ha inviato alcuna comunicazione in merito, in violazione di quanto prescritto dal punto 3.6 del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato laddove è testualmente statuito, fra l’altro che ‘In ogni caso, ogni collaborazione autonoma e subordinata del personale con terzi deve essere preventivamente autorizzata dalle strutture di Personale ed Organizzazione di competenza’.

Si rende necessario inoltre rilevare che l’incarico da Lei svolto si pone in una situazione di evidente conflitto di interessi con la Società, secondo quanto espressamente previsto dal medesimo punto 3.6 del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato, nonché dall’art. 51, comma 1 lett. g) del vigente CCNL del settore delle attività ferroviarie, configurandosi l’attività da Lei espletata in

contrasto con il fondamentale principio dell'obbligo di fedeltà, sancito dall'art. 2105 c.c.

A quanto sopra si aggiunge che malgrado le attività connesse all'incidente probatorio siano appena cominciate e solo all'esito delle stesse – tra alcuni mesi – i periti saranno in grado di formulare le proprie conclusioni, in un incontro pubblico tenuto innanzi agli organi di stampa in data 4 giugno c.a., e che ha avuto vasta eco su molti organi di informazione, Lei ha indebitamente espresso alcune considerazioni, sostenendo la tesi, tutta ancora da accertare, di una presumibile responsabilità delle Ferrovie dello Stato nell'incidente in oggetto.

Tutto ciò detto, questa Società, oltre ad esprimere una formale censura per il comportamento da Lei tenuto, è costretta a diffidarLa dal proseguire nell'incarico di consulente di parte nel procedimento penale sopra evidenziato, per il conflitto di interessi già rilevato, cessando immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento della presente, dall'incarico stesso dandone riscontro scritto alla società. La società La diffida inoltre dal rendere dichiarazioni agli organi di stampa sugli accertamenti penali in corso, avvertendoLa sin d'ora che in caso di inottemperanza a tali diffide, questa Società valuterà tutte le più opportune iniziative nei Suoi confronti”

(vedi doc. 3 di parte ricorrente).

2. La risposta del lavoratore alla diffida, il nuovo incarico di consulente tecnico di parte e le nuove dichiarazioni alla stampa, la contestazione disciplinare, la sanzione conservativa della sospensione.

La lettera di diffida dell'azienda era resa pubblica dal lavoratore subito dopo la sua ricezione; il 6 luglio sulla stampa erano pubblicati vari articoli nei quali il Sig. Antonini riportava e commentava il contenuto della lettera dell'azienda e dichiarava ai giornali che avrebbe proseguito nell'incarico di consulente di parte (vedi i vari articoli prodotti da parte convenuta come doc. 6, tra i quali “La Nazione” di Lucca dal titolo “Antonini ‘censurato’: “E’ dipendente, non può assistere i familiari delle vittime”. Lettera dell'azienda al componente dell'Assemblea 29 Giugno che replica : “Io vado avanti”; articolo de “L’Unità”, etc).

Con lettera del successivo 10 luglio (spedita l’11 e ricevuta il 15) il Sig. Antonini replicava alla diffida dell'azienda scrivendo:

“ .. ritengo di non aver violato alcuno degli obblighi su di me gravanti in qualità di dipendente Rfi. Pertanto proseguirò nella legittima attività di consulente tecnico di parte per contribuire alla ricerca della verità sull'immane tragedia avvenuta a Viareggio il 29 giugno 2009.

Con questa mia Vi informo del decesso della persona offesa, sig. Carmazzi Benito, che mi aveva nominato suo consulente.

Con la stessa Vi comunico di essere stato nominato consulente per la Filt-

Cigil della provincia di Lucca”

(vedi doc. 4 di parte ricorrente; peraltro, come già evidenziato, pur avendo il Sig. Antonini partecipato come consulente tecnico del Sig. Carmazzi anche alle sedute peritali del 30 giugno, 1 ed 8 luglio, è documentale che il Sig. Carmazzi era già stato risarcito in data 23 maggio 2011, sottoscrivendo atto di transazione e quietanza ed era deceduto il 17 giugno; la nomina a consulente della Filt Cgil è stata poi formalizzata con atto depositato il 14 luglio : vedi doc 10 di parte convenuta).

Nel frattempo l'azienda, con lettera del 13 luglio 2011, ricevuta il 19, contestava al ricorrente di non aver dato seguito alla precedente diffida, di aver già dichiarato alla stampa la volontà di proseguire comunque nell'incarico, di aver concretamente partecipato alle sedute peritali dell'8 luglio, ribadiva che tale incarico si poneva in conflitto di interessi.

La contestazione disciplinare aveva il seguente tenore testuale:

“... Con lettera prot. RFI DPO/R/P1887 del 1 luglio 2011, da Lei ricevuta in data 5 luglio u.s., questa Società, essendo venuta a conoscenza che Lei, nonostante il rapporto di lavoro subordinato con R.F.I. S.p.A., avesse assunto l'incarico di consulente di parte per conto di una delle persone offese nel procedimento penale avviato a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009, nel quale sono indagati a vario titolo una molteplicità di soggetti, tra i quali Amministratori e Dirigenti delle Società del Gruppo F.S., nonché la stessa RFI S.p.A., La diffidava dal proseguire in detto incarico, cessando immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dal ricevimento di tale nota, dall'incarico stesso dandone riscontro alla Società.

Ad oggi risulta che Lei non solo non ha dato alcun riscontro alla diffida anzidetta, ma ha anche chiaramente affermato che non intende recedere dall'incarico, come si evince dalla dichiarazione da Lei resa al quotidiano la Nazione Lucca il giorno 6 luglio u.s. in cui, dopo alcune osservazioni nei confronti della Società, ha sottolineato che “Io vado avanti. Non ci penso nemmeno a fermarmi qui”

La sua volontà esplicita di proseguire nell'incarico di consulente di parte è peraltro confermata dalla partecipazione alle operazioni peritali effettuate il giorno 8 luglio u.s., come si è avuto modo di rilevare.

Ciò detto, come già evidenziato nella diffida notificataLe, Lei, con l'incarico assunto ed esplicandone le relative prerogative, sta svolgendo di fatto un'attività in conflitto con gli interessi di questa Società, sua datrice di lavoro, in palese violazione dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. e richiamato dall'art. 51, 1g del CCNL vigente del settore delle attività ferroviarie, poiché in detto procedimento penale risultano indagati a vario titolo una molteplicità di soggetti tra i quali Amministratori e Dirigenti di alcune Società del Gruppo FS, nonché la stessa RFI S.p.A.(nei limiti di legge).

Peraltro, non essendosi neanche Lei premurato di richiedere a questa società la prescritta autorizzazione allo svolgimento di detta attività di consulente diparte, né di aver dato una qualche comunicazione in proposito, la sua condotta risulta inoltre in evidente violazione del punto 3.6 del Codice etico del Gruppo Ferrovie dello Stato laddove è testualmente statuito, fra l'altro, che “ ogni collaborazione autonoma e subordinata del personale con terzi deve essere preventivamente autorizzata dalle strutture di Personale ed Organizzazione di competenza ...”

Si è avuto modo di verificare inoltre che, malgrado le attività connesse all'incidente probatorio siano ancora in pieno svolgimento e solo all'esito delle stesse - tra alcuni mesi – i periti saranno in grado di formulare le proprie conclusioni, in una conferenza pubblica tenuta innanzi agli organi di stampa in data 4 giugno u.s., e che ha avuto vasta eco su molti organi di informazione, Lei ha indebitamente espresso alcune considerazioni, sostenendo la tesi di una presumibile responsabilità delle Ferrovie dello Stato nell'incidente occorso.

Ed infatti Lei ha testualmente dichiarato, fra l'altro che: “Ciò che emerge è che quel disastro poteva essere evitato. La cricca, cioè la crepa sull'assile che provocò il deragliamento, era arrugginita. Non è nata né per un difetto di fabbrica, né per l'usura del tempo, ma per la corrosione. Ha impiegato forse 10 anni per innescarsi e 5 per propagarsi. Questo significa anche che i controlli avrebbero dovuto evidenziarla e, quindi, che non sono stati fatti o che non sono stati adeguati. Questo aspetto suggerisce anche responsabilità di chi ha fatto circolare il carro sulla rete ferroviaria”

Ed ancora, sempre nella stessa conferenza stampa innanzi citata Lei ha dichiarato che.” Se lo squarcio è stato provocato dal picchetto, questo è un elemento contro le Fs. A differenza della piegata a zampa di lepre, che è il cuore dello scambio, il picchetto serve ad indicare le curve e non è un elemento insostituibile. Non solo, una circolare ne aveva già indicato la pericolosità, suggerendo di sostituirla con altro materiale (...)C'è stata una battaglia fra periti: noi e quelli della Procura, che optavano per il picchetto, quelli degli indagati, specie di FS, per la deviata a zampa di lepre”.

Tali dichiarazioni, unitamente ad altre, sono state riportate ne:

- 1) *Il Messaggero del 5 giugno 2011;*
- 2) *La Stampa del 5 giugno 2011;*
- 3) *L'Eco di Bergamo del 5 giugno 2011;*
- 4) *L'Unità (Toscana) del 5 giugno 2011;*
- 5) *Il Nuovo Corriere di Lucca e Versilia del 5 giugno 2011;*
- 6) *Il Tirreno del 5 giugno 2011;*
- 7) *La Nazione Viareggio del 5 giugno 2011;*
- 8) *La Repubblica Firenze del 5 giugno 2011;*
- 9) *Agenzia Ansa del 7 giugno 2011;*

- 10) *Agenzia Asca del 7 giugno 2011;*
- 11) *Agenzia Ansa del 4 giugno 2011;*
- 12) *Edizione del TG di Canale 5 delle ore 8,00 del 5 giugno 2011;*
- 13) *Corriere Fiorentino del 9 giugno 2011;*
- 14) *La Nazione Viareggio del 9 giugno 2011;*

Nel richiamare la Sua attenzione sulla gravità dei fatti a Lei contestati, anche singolarmente considerati, in base all'art. 61, comma 6, del vigente CCNL Settore delle Attività Ferroviarie, Le comunichiamo che Lei ha a disposizione dieci giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione disciplinare per produrre giustificazioni scritte a Sua difesa, ferma restando la disponibilità a sentirLa in sede di audizione orale, qualora Ella lo dovesse richiedere.

...” (vedi doc. 7 di parte convenuta, doc 8 contenente copia degli articoli citati nella contestazione disciplinare).

Con lettera del 28 luglio il dipendente replicava alla contestazione disciplinare scrivendo:

“ .. con la presente ritengo di non aver violato né l'art. 2105 c.c., né l'art. 51 del Ccnl Settore attività Ferroviarie.

Inoltre l'assunzione di incarico di consulente tecnico da parte del sottoscritto non costituisce attività in conflitto di interessi di codesta Società.

E'pertanto illegittima la diffida notificatami a suo tempo e non ritengo possa configurarsi una violazione dell'obbligo di fedeltà”

(vedi doc. 6 di parte ricorrente).

Con lettera del 6 agosto la società datrice di lavoro, ricevute le giustificazioni del lavoratore, irrogava la sanzione della sospensione dal servizio per dieci giorni

(vedi doc. 7 di parte ricorrente).

3. La contestazione a Genova, le frasi pronunziate nei confronti dell'amministratore del gruppo FS, la ulteriore prosecuzione nell'incarico di consulente tecnico di parte, la seconda contestazione disciplinare ed il licenziamento; le frasi pronunziate dall'Ing. Moretti nel settembre 2009.

Il 9 settembre 2011 , a Genova, nell'area del Porto Antico era previsto lo svolgimento di un dibattito pubblico intitolato “*Trasporto ferroviario – Servizi per i pendolari e AV al tempo delle liberalizzazioni*”, organizzato nell'ambito della Festa Provinciale del Partito Democratico. L'amministratore delegato del gruppo Ferrovie dello Stato Ing. Mauro Moretti era tra coloro che erano stati invitati a partecipare al dibattito.

A seguito della forte contestazione di gruppi “No Tav” il dibattito non aveva luogo e l'Ing. Mauro Moretti era costretto ad allontanarsi, scortato dalle forze dell'ordine.

Alla manifestazione era presente anche una rappresentanza dei familiari

della strage di Viareggio; era altresì presente il ricorrente che, munito di megafono, rivolgeva varie frasi all'indirizzo dell'Ing. Moretti.

Il successivo 4 ottobre il Sig. Antonini partecipava, in veste di consulente tecnico di parte, ad un'altra seduta peritale dell'incidente probatorio.

Con lettera del 6.10.2011, ricevuta in data 8.10.2011, la Società ha disciplinarmente contestato al ricorrente quanto segue:

“... Punto A)

Premesso che:

in data 9 settembre u.s., nell'ambito della Festa Provinciale del Partito Democratico, tenutasi a Genova, nell'area del Porto Antico, era previsto, per le ore 21, lo svolgimento di un dibattito pubblico in materia di trasporti ferroviari intitolato 'Trasporto ferroviario – Servizi per i pendolari e AV al tempo delle liberalizzazioni', al quale erano stati invitati l'Amministratore Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane SpA Ing. Mauro Moretti, la parlamentare europea Debora Serracchiani, il vice-sindaco del comune di Genova Paolo Pissanelli ed altri rappresentanti del mondo politico.

Mentre in platea si erano pacificamente sistemati i parenti delle vittime dell'incidente di Viareggio, in fondo alla platea medesima si era situato un folto gruppo di persone, asseritamente “No Tav”.

Alle ore 21.20 circa, non appena il moderatore della serata, Matteo Mauri (Responsabile nazionale Trasporti ed Infrastrutture del Partito Democratico) ha iniziato ad introdurre l'incontro, il gruppo “No Tav” ha manifestato la propria presenza con fischi, urla e pesanti insulti all'indirizzo dell'Ing. Moretti.

Ciò ha determinato la fuga degli altri presenti, con il conseguente intervento di alcuni poliziotti in tenuta anti-sommossa a protezione degli ospiti sul palco e l'inevitabile annullamento del dibattito.

Tutto ciò premesso:

nella confusione generale del momento, mentre l'Ing. Moretti si avvicinava ai parenti delle vittime dell'incidente di Viareggio per instaurare un colloquio volto ad evidenziare l'interesse comune alla individuazione dei responsabili dell'evento, Lei, arrivato a pochi passi dal predetto, proferiva le seguenti frasi:

“Sono Antonini, perché mi hai sospeso? Hai il coraggio di licenziarmi? Vergognati!”

“Glielo spieghi a queste persone perché mi hai sospeso! È forse perché mi occupo delle famiglie di Viareggio? Vigliacco!”

“Sei un vigliacco”

“Sei un assassino e devi pagare”

“Sei un buffone”

“Vigliacco ... pezzo di merda ... Guardami in faccia ... Sono il ferroviere che hai sospeso ...”

“Bastardo”

Successivamente, Lei ha continuato ad inveire nei confronti dell'Ing. Moretti, con l'ausilio di un megafono, pronunciando le ulteriori seguenti frasi:

“Sei un vigliacco ... e te lo griderò sempre, hai capito? ... sei un vigliacco ... vattene via, mascalzone, ti dovresti vergognare”.

Tutte le frasi, ingiurie ed insulti riportate sono state da Lei pronunciate alla presenza di numerosi testimoni, tra cui alcuni dipendenti in servizio della Società R.F.I.

La Sua presenza, le circostanze descritte ed il contesto di fatto nell'ambito del quale Lei ha pronunciato queste frasi gravemente ingiuriose, hanno trovato, peraltro, una puntuale conferma all'interno dei seguenti articoli di stampa:

1. *“Il giorno dopo dell'amministratore delegato costretto ad abbandonare la festa genovese del PD – No Tav sulla scia del sangue di Viareggio: l'ira del capo FS” pubblicato dal quotidiano ‘Il Secolo XIX’ di Genova, dell'11 settembre 2011, nel quale si legge testualmente che: “... Tra i manifestanti c'era infatti anche Riccardo Antonini, viareggino, dipendente sospeso dalle Ferrovie perché consulente delle parti civili nel processo per la strage di Viareggio. «Adesso prova a licenziarmi» ha urlato ieri Antonini insieme ad una buona dose di insulti, all'amministratore delegato, nel mezzo della protesta, arrivando a pochi passi da lui ...”;*

2. *“I No Tav contestano l'ad delle Ferrovie tafferugli alla festa del PD, un ferito. E in Val di Susa guerriglia al cantiere”, pubblicato on line sul sito “La Repubblica – Genova.it” del 10 settembre 2011 – “Indagini sull'attacco a Moretti” pubblicato sul “Corriere Mercantile” dell'11 settembre 2011 – “TAV: tafferugli a festa PD Genova, Moretti lascia la piazza” pubblicato dall'AGI Online il 9 settembre 2011, nei quali si legge testualmente che: “... tra i manifestanti c'era anche un ferroviere, Riccardo Antonini ...”;*

Punto B)

Si contesta altresì la Sua partecipazione in qualità di consulente di parte per conto della Filt – Cgil della Provincia di Lucca alle operazioni peritali svoltesi nella giornata del 4 ottobre u.s. nell'ambito del procedimento penale avviato a seguito dell'incidente ferroviario verificatosi nella stazione di Viareggio il 29 giugno 2009, come emerso nella giornata predetta.

Con precedente lettera del 1 luglio 2011 Lei era stato già diffidato dal proseguire l'incarico di consulente di parte per conto di una delle persone offese – Sig. Benito Caramazzi – per l'evidente conflitto di interessi con la Società. In considerazione del suo palese rifiuto a recedere dall'incarico in parola, la Società ha aperto un procedimento disciplinare a seguito del quale, pur potendo adottare un provvedimento più severo, ha ritenuto di limitare la sanzione alla sospensione di 10 giorni dalla retribuzione, irrogataLe con provvedimento notificato il 10.08.2011.

Intervenuto il decesso della persona offesa sopra nominata, nonostante la

diffida di cui sopra, Lei ha ora svolto la funzione di consulente per conto dell'Organizzazione sindacale prima indicata, che aveva già nominato un proprio consulente, con un persistente comportamento di contrapposizione con la Società, Sua datrice di lavoro.

Ciò detto, avendo ancora una volta esplicitato le prerogative di consulente di parte, senza peraltro averne chiesto l'autorizzazione, in violazione del punto 3.6 del Codice etico del Gruppo F.S., Lei ha svolto un'attività in conflitto con gli interessi di questa Società, in palese violazione dell'obbligo di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. e richiamato dall'art. 51, 1g del vigente CCNL Settore delle Attività Ferroviarie.

Tutti i fatti di cui sopra vengono contestati in chiave di recidiva generica relativamente al Punto A) e di recidiva specifica relativamente al Punto B), rispetto alla precedente contestazione del 13 luglio 2011.

Con riferimento a tutto quanto sopra esposto, nel richiamare la Sua attenzione sulla particolare gravità delle pubbliche esternazioni da Lei rilasciate con indubbe modalità intimidatorie ed offensive, le quali hanno leso gravemente l'immagine del Gruppo F.S. nonché profondamente la dignità personale dell'Ing. Moretti, Le comuniciamo che Lei ha a disposizione 10 giorni dalla data di ricevimento della presente contestazione per produrre giustificazioni a Sua difesa, ferma restando la disponibilità a sentirLa in sede di audizione orale, qualora lo dovesse richiedere, entro il medesimo termine”

(vedi lettera di contestazione, doc. 14 di parte convenuta; copia degli articoli citati nella lettera di contestazione, doc.14/1 e 14/2 di parte convenuta).

Il ricorrente replicava alla contestazione disciplinare con lettera del 17 ottobre 2011, osservando:

“Sul punto A.

Contesto e smentisco di aver pronunciato le frasi da Voi indicate ... non ho occupato i posti riservati ai familiari delle vittime della tragedia di Viareggio .. Sono rimasto all'esterno dello spazio-dibattito, assistendo silenziosamente alle manifestazioni di critica e di dissenso. Solo al termine del “mancato” dibattito, allorché il dottor Moretti si avvicinava all'auto attorniato dalla propria scorta, ho chiesto all'Ad del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane il perché della mia sospensione dal lavoro per 10 giorni. Il dottor Moretti si è avvicinato al sottoscritto (quasi a contatto fisico) dicendo che se continuavo così avrebbe proceduto al licenziamento (!). Nel frattempo più persone si accalcavano proseguendo la contestazione al dottor Moretti ed alla stessa iniziativa promossa dal Pd. Inoltre tengo a precisare che il resoconto del quotidiano “Secolo XIX” dell'11 settembre, in riferimento alla frasi da Voi riportate è smentito dagli altri quotidiani che hanno dato la notizia e che, al riguardo, vi sono testimoni presenti che possono confermare quanto affermo.

Sul punto B)

Martedì 4 ottobre ho partecipato alle operazioni peritali in qualità di consulente del sindacato Filt-Cgil, come a Voi comunicato a suo tempo, per contribuire alla ricerca della verità sull'immane tragedia del 29 giugno 2009. Nel merito ho già risposto alla Vs. diffida in data 10 luglio ed alla Vs contestazione in data 28 luglio. Pertanto ritengo che questa nuova contestazione possa essere superata dal fatto che questo mio nuovo incarico era stato da me comunicato con lettera del 10/07 in tempo antecedente al precedente provvedimento disciplinare di sospensione (che mi riservo di impugnare). Alla luce di tali circostanze non ritengo legittima alcuna sanzione disciplinare, che sarei costretto ad impugnare nelle sedi competenti.

Con la presente chiedo a codesta Direzione di indicarmi i nominativi di coloro che avrebbero riferito le frasi ingiuriose da me pronunziate e che Voi state utilizzando con la contestazione disciplinare del 6 ottobre”

(vedi doc. 10 di parte ricorrente).

Con lettera del 25 ottobre la società irrogava la sanzione del licenziamento senza preavviso (vedi doc. 11 di parte ricorrente).

In relazione alle contestazioni a Genova del 9 settembre 2011 è pendente presso la Procura della Repubblica di Genova un procedimento penale (nell'ambito del quale il Sig. Antonini è imputato di ingiurie e violenza privata nei confronti del Sig. Mauro Moretti : vedi avviso ex 415 bis c.p.p. prodotto dalle parti e documentazione allegata); le parti hanno depositato alcuni dei filmati girati dalla Polizia Scientifica nel corso della manifestazione.

E' stato dato incarico ad un C.T.U. di procedere alla visione dei filmati, effettuare una breve descrizione delle scene e trascrivere le frasi pronunziate dal Sig. Antonini e dal Sig. Moretti.

E' opportuno riportare alcune parti della relazione del C.T.U. (alla quale comunque si rinvia, anche per le parti qui non trascritte):

FILE: \FESTA DEMOCRATICA 09-09-11 CONTESTAZIONE MORETTI\OPERATORE 2.WMV

“Il signor Antonini Riccardo – capelli e barba bianca, indossante occhiali dalla montatura scura, jeans, una T-shirt a mezze maniche di colore verde scuro, una giacca senza maniche color verde militare ed un cartello con la scritta “29 giugno 2009, un treno “bomba” esplose ecc...”, che lo copre dalle spalle alle ginocchia - si trova in piedi, sulla destra (per chi guarda), al di fuori della platea, a pochi passi di distanza dalle transenne e dall'ingresso al palco.

....

Dal minuto al minuto 06:06 al minuto 06:52. La scena mostra l'estremità sinistra del palco da una prospettiva frontale; l'Ingegnere Moretti, ancora sul palco, è intento a parlare con diversi soggetti del pubblico che si sono avvicinati

a lui.

Il signor Antonini fermo a sinistra (per chi guarda), a pochi passi dal palco, fuori dalla tensostruttura, si rivolge all'ingegner Moretti con un megafono.

Dal minuto 06:06 al minuto 06:10.

ANTONINI – Signor Moretti, mi dica perché mi ha sospeso. Sono qui io, guardi.

Dal minuto 06:10 al minuto 06:15.

ANTONINI – Sono un ferroviere. Mi spieghi... mi spieghi perché mi ha sospeso, lei.

Dal minuto 06:16 al minuto 06:18.

ANTONINI – Sono Riccardo Antonini. Perché non mi ha licenziato?

Dal minuto 06:20 al minuto 06:24.

ANTONINI – Ha capito? Mi dica perché mi ha sospeso.

Dal minuto 06:24 al minuto 06:28.

ANTONINI – È perché mi occupo dei familiari di Viareggio? Eh?

Dal minuto 06:28 al minuto 06:30.

ANTONINI – Non ha avuto neanche il coraggio di licenziarmi.

Dal minuto 06:31 al minuto 06:35.

ANTONINI – E lei lo sa perché non mi ha licenziato. Ha capito?

Dal minuto 06:35 al minuto 06:46.

ANTONINI – Mi spieghi qui, in presenza ai cittadini, perché mi ha sospeso, se ha coraggio. Ma lei non ce l'ha il coraggio, ha capito? Lei non ce l'ha il coraggio.

Dal minuto 06:46 al minuto 06:51.

ANTONINI – Aspetto che mi licenzi, quando lo fa? Me lo dica... me lo dica qui in diretta, me lo dica.

A questo punto, dal minuto 6:52 al minuto 6:54, il signor Antonini abbassa il megafono e, sempre in direzione dell'ingegner Moretti, il quale è ancora sul palco:

ANTONINI – (Inc. rumore di sottofondo)! Venga avanti!

Al minuto 6:55, il signor Antonini solleva nuovamente il megafono.

Dal minuto 06:56 al minuto 06:58.

ANTONINI – E non si permetta di ridere, ha capito? Non rida.

Dal minuto 06:59 al minuto 07:05, tutto di seguito.

ANTONINI – (Inc. rumori di sottofondo; grida e colpi di tamburo) qui, che non deve ridere lei! Si deve vergognare!

Dal minuto 07:06 al minuto 07:10. Il signor Antonini abbassa nuovamente il megafono; sempre rivolgendosi a Moretti:

ANTONINI – Si deve vergognare! Vigliacco!

Dal minuto 07:11 al minuto 07:19. L'ingegner Moretti lascia il palco (per chi guarda, muovendosi da destra verso sinistra).

...

Dal minuto 07:17 al minuto 07:22, sempre mantenendo la propria posizione immutata, il signor Antonini solleva nuovamente il megafono in direzione dell'ingegner Moretti.

ANTONINI – Si deve vergognare! Si deve (inc.)!

...

Dal minuto 07:23 al minuto 07:49. L'inquadratura è di nuovo libera. Si vede uno spazio ristretto non meglio identificato, comunque fuori dalla tensostruttura.

L'ingegner Moretti, fermo in piedi in mezzo a una folla di persone, discute con alcune di esse (al centro dell'inquadratura). Sullo sfondo si intravedono un altro tendone e la facciata di un palazzo.

Dopo alcuni secondi (al minuto 07:32), l'ingegner Moretti inizia a spostarsi da sinistra verso destra (per chi guarda).

Sempre sulla destra (per chi guarda), compare il signor Antonini il quale, sempre parlando al megafono, si rivolge a Moretti.

Dal minuto 07:33 al minuto 07:36.

ANTONINI – Si deve dimettere! Si deve dimettere!

Dal minuto 07:37 al minuto 07:40.

ANTONINI – Si deve dimettere perché la licenziamo noi, ha capito?

Il signor Moretti seguita a muoversi verso destra (di chi guarda), seguito a breve distanza dal signor Antonini, altre persone ed agenti in tenuta antisommossa. Continuano i fischi e le grida.

Antonini sempre parlando al megafono.

Dal minuto 07:44 al minuto 07:46.

ANTONINI – (Inc. rumore di sottofondo) è suo dovere, capito?

Al minuto 07:50, l'ingegner Moretti, sempre cinto dalla folla, si ferma; sullo sfondo si possono ora intravedere dei lampioni ed una imbarcazione.

Dal minuto 07:51 al minuto 08:12 si vede il signor Antonini - in mezzo alla folla ed agli agenti in tenuta antisommossa - a distanza ravvicinata dall'ingegner Moretti, rivolgersi animatamente all'indirizzo dello stesso senza l'ausilio del megafono; le parole e le frasi pronunciate da Antonini in questo frangente, tuttavia, rimangono incomprensibili a causa del forte rumore di sottofondo, grida, fischi e colpi di tamburo.

Inoltre, a causa della concitazione della scena e delle molte persone presenti in campo, non è possibile per codesto C.T.U. dire se l'ingegner Moretti interloquisca a sua volta con il signor Antonini o meno.

Al minuto 08:13 due uomini - uno con capelli grigi, occhiali, camicia a mezze maniche bianca a strisce grigie, maglione arancio legato sulle spalle e l'altro con occhiali, barba d capelli lunghi castani, indossante una camicia color acciaio - allontanano il signor Antonini dall'ingegner Moretti.

....

FILMATO DVD DOC 17

Dal minuto 00:02 al minuto 00:10. La scena mostra la parte laterale esterna di una tensostruttura - probabilmente quella adibita a palco - in prossimità di una delle uscite. Numerose persone sostano disordinatamente fuori e dentro il tendone; alcune reggono cartelli. Si sentono grida, fischi e colpi di tamburo.

Mentre l'ingegner Moretti esce dalla tensostruttura (al centro dell'immagine) e si sposta verso sinistra (per chi guarda), il signor Antonini (posto leggermente sulla destra, per chi guarda), in piedi, a pochi passi di distanza, si rivolge all'ingegner Moretti utilizzando con un megafono.

Al minuto 00:03.

ANTONINI – Vigliacco!

Dal minuto 00:06 al minuto 00:10, di seguito.

ANTONINI – Sei un vigliacco! Sei un vigliacco!

Dal minuto 00:10 al minuto 00:16. Senza mutare la propria posizione, Antonini abbassa il megafono per alcuni secondi.

Dal minuto 00:16 al minuto 00:34. Mentre l'ingegner Moretti continua a spostarsi lentamente attraverso la folla, sempre muovendosi da destra verso sinistra per chi guarda, il signor Antonini solleva nuovamente il megafono.

Dal minuto 00:16 al minuto 00:30, tutto di seguito.

ANTONINI - Sei un vigliacco! E te lo griderò sempre! Hai capito? Sei un vigliacco! Vattene via! Mascalzone!

Dal minuto 00:32 al minuto 00:34.

ANTONINI - Ti dovresti vergognare!

Dal minuto 00:34 al minuto 00:59. L'ingegner Moretti continua a spostarsi verso sinistra (per chi guarda), lasciandosi alle spalle il tendone; l'operatore lo segue fino a che sullo sfondo si indovina un molo.

Il signor Antonini (sempre posizionato sulla destra dello schermo) lo segue, con il megafono alzato, posto di fronte alla bocca.

Al minuto 00:48, Antonini abbassa il megafono e pare quasi controllarne il funzionamento

....

Il signor Antonini, sempre con il megafono alzato, si fa da parte per lasciar passare l'ingegner Moretti e, così facendo, esce temporaneamente dall'inquadratura.

Questo scrivente non riconosce e quindi non è in grado di trascrivere alcuna frase comprensibile attribuibile ad Antonini in questa sezione di filmato.

Dal minuto 01:10 fino al termine del filmato, minuto 01:36. Oltrepassato l'ingresso alla tensostruttura vista ad inizio filmato, l'ingegner Moretti si ferma nuovamente in mezzo alla folla.

Il signor Antonini sopraggiunge da sinistra (per chi guarda) e resta in piedi, a pochi passi di distanza dall'ingegner Moretti, a megafono abbassato, apparentemente senza proferire parola”.

I testi di parte convenuta (dipendenti del gruppo FS) hanno riferito poi che il Sig. Antonini, avrebbe proferito altre frasi di contenuto ingiurioso, in particolare senza utilizzare il megafono e durante il “faccia a faccia” con l’Ing. Moretti, visibile anche nel filmato.

(vedi deposizione del teste FABRETTI : *"Sono dipendente FS dal 2003, con mansioni di direttore centrale media. Ero presente a Genova il 9 settembre. Mi viene fatto visionare il filmato prodotto come MORETTI/OPERATORE 2 Wmv. Non avevo mai visto in precedenza questo filmato. Riconosco, attorno al minuto 5.20 del filmato il momento nel quale era già "saltato" l'incontro a seguito della contestazione e delle proteste. L'Ing. Moretti stava già abbandonando la sala, a quel punto ebbi un colloquio con la Sig.ra Daniela ROMBI, madre di una delle vittime della strage di Viareggio (la signora bionda che è visibile nel filmato, con indosso una maglietta bianca con stampata la foto della figlia o comunque con una scritta); non ricordo se chiamai io la Sig.ra Rombi poi fu lei a chiamarmi, comunque la Sig.ra ROMBI voleva dissociarsi dalle protesta violenta dei NO TAV. Io chiamai l'Ing. Moretti, l'Ing. Moretti si disse disponibile a parlare con la Sig.ra ROMBI, ci fu un colloquio molto civile; tuttavia nel corso di questo colloquio c'erano varie voci che proferivano insulti nei confronti dell'Ing. Moretti, anche al megafono, non so se c'erano uno o più persone che parlavano al megafono. Io ero vicino all'Ing. Moretti, sono quello con la giacca grigia sulle spalle. Dopo questo colloquio (avvenuto all'interno della tensostruttura) l'Ing. Moretti ha lasciato la tensostruttura; prima, se non ricordo male, andammo verso la macchina con dietro un codazzo di gente che inveiva e poi tornammo indietro, a quel punto ci fu un faccia a faccia con il Sig. Antonini. Non ricordo con precisione il motivo per il quale tornammo indietro, credo che ci fu detto dalla sicurezza, non ricordo, eravamo molto guidati dalla polizia che ci stava scortando. Io ero molto vicino, praticamente stavo tra i due, tra l'Ing. Moretti e il Sig. Antonini. La situazione era molto tesa, c'erano persone che urlavano. Come detto in quel momento il Sig. Antonini e l'Ing. Moretti si trovarono faccia a faccia. Mi viene fatto visionare il filmato prodotto come MORETTI/OPERATORE 2. Riconosco, attorno al minuto 7.48 in poi del filmato questo momento; io sono quello con la camicia bianca di spalle, che ad un certo punto è accanto al signore alto con la camicia azzurra, con la barba. Ricordo come parole pronunziate dal Sig. Antonini "pezzo di merda", "assassino", "mascalzone", "perché non mi licenzi?", indirizzate all'Ing. Moretti; queste parole non furono sicuramente pronunziate al megafono. Non ricordo altro in particolare, rimasi colpito da queste parole perché erano forti, poi, come detto, era un situazione tesa dal punto*

di vista emotivo. L'Ing. Moretti rimase in silenzio, guardava negli occhi il Sig. Antonini. Non ci furono parole dell'Ing. Moretti verso il Sig. Antonini ..L'incontro faccia a faccia durò pochi secondi, 10, 15, non saprei, poi i due si divisero, Moretti andò con la polizia scortato. Probabilmente il Sig. Antonini fu allontanato da qualcuno, ma non ricordo"; deposizione del teste LA MANNA : "Sono dipendente delle FS dall'ottobre 2002 con mansioni di coadiutore del presidio territoriale di Milano, protezione aziendale, mi occupo di sicurezza. Mi trovavo a Genova in occasione della manifestazione del 9 settembre 2011, ero l'autista dell'Ing. Moretti, l'avevo accompagnato io in auto alla manifestazione. Non conoscevo in precedenza il Sig. Antonini. Prima dell'interruzione della manifestazione avevo notato il Sig. Antonini, richiamava l'attenzione con un megafono. Io, dalla mia posizione ho visto ed udito solo il Sig. Antonini utilizzare il megafono. Ricordo che pronunciò al megafono le frasi "Glielo spieghi a queste persone perché mi ha sospeso, è forse perché mi occupo delle famiglie di Viareggio ?". Questo nella fase iniziale della manifestazione. Non ho mai visto in precedenza filmati relativi a questo evento. Poi a fronte delle contestazioni la manifestazione si è interrotta, l'Ing. Moretti è sceso dal palco, c'era molta folla attorno a lui, io ero nelle immediate vicinanze dell'Ing. Moretti. In questa fase, senza megafono, il Sig. Antonini disse all'Ing. Moretti : "Sei un vigliacco", "Sei un assassino", "Devi pagare". Stavamo camminando con difficoltà per la folla attorno, in certi momenti ci siamo anche arrestati, era un procedere molto lento. Eravamo fuori dalla tensostruttura. C'è stato poi, successivamente, un momento nel quale il Sig. Antonini e l'Ing. Moretti sono stati faccia a faccia, io ero in prossimità, ma non ho udito le parole. Le frasi pronunziate dal Sig. Antonini che ho riportato in precedenza, pronunziate senza megafono ("Sei un vigliacco", "Sei un assassino", "Devi pagare") le udite ho poco prima, mentre, come ho detto l'Ing. Moretti si stava allontanando e dirigendo verso il posto dove poi si è verificato il "faccia a faccia" ed il Sig. Antonini si stava avvicinando. Non ricordo di parole pronunziate dall'Ing. Moretti verso il Sig. Antonini, per quanto ricordo l'Ing. Moretti non pronunciò parole verso il Sig. Antonini. Mi viene fatto visionare il filmato prodotto come MORETTI/OPERATORE 2 Wmv. Non avevo mai visto in precedenza questo filmato. Riconosco attorno al minuto 6.29 la fase nella quale ho udito le frasi pronunziate al megafono dal Sig. Antonini. Io sono quello in abito verdino e cravatta blu in piedi sotto la cassa nera. Riconosco attorno al minuto 7.52-8.08 il momento nel quale il Sig. Antonini ha pronunziato le frasi senza megafono riferite in precedenza ("Sei un vigliacco", "Sei un assassino", "Devi pagare"). Poi il Sig. Antonini è stato allontanato da qualcuno che credo che lo conosceva" ; deposizione del teste PASSASEO : "Sono dipendente della Rete Ferroviaria Italiana dal 2 maggio 1996, sono un tecnico specializzato di protezione aziendale. Ero presente, in tale qualità, alla manifestazione di Genova del 9 settembre 2011 ...Ricordo che il Sig. Antonini aveva un megafono, diceva

"Sono un ferroviere che hai (ha) sospeso, mi vuoi (vuole) anche licenziare ?" (non ricordo se usava il lei od il tu). Ricordo di aver sentito il Sig. Antonini pronunciare delle ingiurie rivolte all'Ing. Moretti "Vigliacco" e "Pezzo di Merda". Queste parole furono dette ad una distanza ravvicinata. Le ricordo con precisione, io mi meravigliai, perché il signore aveva detto prima di essere un ferroviere; questi insulti furono pronunciati senza megafono. L'Ing. Moretti era già fuori dalla tensostruttura, dopo che il dibattito era già stato sospeso, nel tragitto tra la tensostruttura e la macchina. C'era molta calca, confusione. Ricordo che c'è stato un po' un avanti ed indietro, durato qualche secondo, credo anche per esigenze di sicurezza, della scorta. In questo momento il Sig. Antonini ha pronunciato le parole che ho riferito in precedenza. Mi viene fatto visionare il filmato prodotto come MORETTI/OPERATORE 2 Wmv. Non avevo mai visto in precedenza questo filmato. Mi riconosco nel filmato, verso il minuto 7.50 in poi, sono il signore immediatamente sotto lo striscione bianco e sotto la macchina fotografica alzata in alto. Le frasi che ho riferito in precedenza sono state pronunziate in quel momento"; deposizione del teste RAGUSA: "Sono dipendente delle FS dall'agosto 1992 con mansioni di addetto di protezione aziendale. Ero presente, in tale qualità, alla manifestazione di Genova del 9 settembre 2011. Non conoscevo in precedenza il Sig. Antonini, non l'avevo mai visto. Io ero alle spalle dell'Ing. Moretti. C'era calca attorno all'Ing. Moretti, ricordo questo signore con un megafono, che diceva: "Ing. Moretti, mi riconosce, sono il ferroviere che lei ha sospeso?". Poi ha abbassato una prima volta il megafono ed ha detto a voce "Vigliacco", "Assassino", "Devi pagare". Questo quando eravamo ancora all'interno della tensostruttura, l'Ing. Moretti era ancora sul palco. Il Sig. Antonini era a circa due metri di distanza dal palco, vicino ad altri familiari della strage di Viareggio, ricordo che i familiari erano presenti con le foto dei familiari deceduti nelle prime due file, vicino al palco. Poi il Sig. Antonini ha ripreso a parlare con il megafono. Successivamente, dopo 5-10 minuti ha di nuovo abbassato il megafono ed ha detto "Bastardo, pezzo di merda". Questo ancora dentro la tensostruttura, quando il Sig. Moretti era ancora sotto il tendone. Poi l'Ing. Moretti si è allontanato, si è diretto verso l'esterno, c'era una calca di persone, non riuscivamo a muoverci più di tanto. Io dopo che l'Ing. Moretti è uscito sono andato a chiamare il Sig. LA MANNA. Non ricordo di un "faccia a faccia" tra il Sig. Antonini ed l'Ing. Moretti, io poi sono andato alla macchina. Mi viene fatto visionare il filmato prodotto come MORETTI/OPERATORE 2 Wmv. Non avevo mai visto in precedenza questo filmato. Le frasi pronunziate senza megafono che ho riferito in precedenza sono state pronunziate nell'ambito della situazione ritratta all'incirca dal minuto 6.20 in poi, quando l'Ing. Moretti è dentro la tensostruttura ed il Sig. Antonini immediatamente fuori. Io sono il signore a fianco del Sig. LA MANNA, sotto la pianta. Noto che il Sig. Antonini nel corso del filmato, come ho riferito, in alcune

occasioni abbassa il microfono, una prima volta ad esempio verso il munito verso il minuto 6.50, una seconda verso il munito 7.08. Ribadisco che io non ero presente nel momento in cui, visibile anche dal filmato, il Sig. Antonini e l'Ing. Moretti si sono trovati di fronte fuori dalla tensostruttura".).

I testi FAVILLA e ROSSI di parte ricorrente hanno riferito che l'Ing. Moretti, nel corso di un incontro tenutosi presso la Regione Toscana il 14 settembre 2009 (quindi circa un anno e mezzo prima dell'assunzione da parte del ricorrente dell'incarico di consulente tecnico di parte nel processo penale, oltre due anni prima rispetto ai fatti di Genova), in relazione ad alcune dichiarazioni rilasciate alla stampa dal dipendente Antonini circa la carenza di sicurezza (e quindi la responsabilità di FS nella strage del 29 giugno 2009), avrebbe detto "Io quello lo licenzio".

(vedi deposizione del teste FAVILLA : "Nel settembre 2009, mi pare il 14, ero assessore alla Protezione civile della Provincia di Lucca, partecipai all'incontro di cui al capitolo 30 di parte ricorrente. Erano presenti, oltre alle persone indicate nel capitolo, il vicepresidente della Provincia di Lucca Sig. Patrizio Petrucci, il sindaco di Viareggio Lunardini. Si trattava di un incontro che aveva ad oggetto la strage di Viareggio, i problemi della sicurezza ferroviaria in ambito locale. Ricordo con precisione le frasi pronunziate in quell'occasione dall'Ing. Moretti con riferimento al Sig. Antonini. Io chiesi conto all'Ing. Moretti delle misure che erano state apprestate per migliorare la sicurezza; l'Ing. Moretti replicò che non c'erano misure da adottare, che la sicurezza era già garantita, aggiungendo che avrebbe licenziato quell'operaio di Viareggio che sulla stampa aveva detto che c'erano problemi di sicurezza. Preciso che il riferimento all'"operaio di Viareggio" fu effettuato direttamente dall'Ing. Moretti, il riferimento al dipendente delle ferrovie non era stato fatto da nessun'altro dei presenti. Mi pare che venne fuori anche il nome di Antonini, comunque il riferimento era chiaro, venne comunque fuori anche il nome del Sig. Antonini. Il riferimento al licenziamento fu ripetuto più volte da Moretti, lo disse quattro o cinque volte"; deposizione del teste ROSSI : "Io sono un giornalista dell'agenzia di informazione della Giunta Regionale Toscana, "Toscana Notizie", è una testata registrata. Ho partecipato in tale qualità all'incontro ed ho personalmente compilato il comunicato ufficiale che esibisco (copia del comunicato esibito viene allegato al verbale). Anche se non inserito nel comunicato ricordo con precisione che l'Ing. Moretti nel corso dell'incontro disse "Io quello lo licenzio". Qualche tempo dopo, due anni dopo, sulla stampa uscì la notizia con le dichiarazioni di Favilla in merito a quanto detto dall'Ing. Moretti in quell'occasione. Esibisco copia dell'articolo al quale mi riferisco (copia dell'articolo viene acquisita ed allegata al verbale) e confermo quanto dichiarato dall'assessore Favilla nell'articolo. Io chiamai il mio direttore per saper come comportarmi, avendo tra

l'altro assunto anche un impegno di riservatezza circa il contenuto di incontri non pubblici (quale quello di settembre 2009) e mi riferì di comportarmi secondo coscienza; io seguo da tempo la strage di Viareggio, fui tra i primi ad intervenire, ritenni di telefonare al Sig. Antonini, dichiarando la mia disponibilità a testimoniare circa quanto avvenne nel corso dell'incontro del settembre 2009. Non ricordo se fu fatto il nome dell'Antonini; ricordo che ci fu una discussione in merito alla sicurezza, qualcuno operò il riferimento ad articoli di stampa usciti poco prima, nei quali c'erano anche le dichiarazioni del Sig. Antonini in tema di sicurezza e l'Ing. Moretti pronunciò quella frase ("Io quello li licenzio"). Non mi pare che la frase "lo licenzio" fu pronunciata più volte, ci fu una certa animazione dopo questa frase, ma poi la riunione tornò "nei canoni" in relazione allo scopo dell'incontro").

IN DIRITTO

4. Il ruolo di consulente tecnico di parte: la sussistenza del conflitto di interessi, la gravità in concreto della condotta.

L'assunzione del ruolo di consulente tecnico e la sua prosecuzione nonostante la diffida, la prima contestazione disciplinare, l'irrogazione della sanzione conservativa e la seconda contestazione disciplinare è pacifica e documentale (peraltro, come già osservato, il lavoratore ha svolto tale incarico per un certo periodo anche se la persona offesa inizialmente assistita era già stata risarcita e poi deceduta).

Secondo le allegazioni della difesa di parte ricorrente l'assunzione dell'incarico di consulente tecnico della persona offesa nell'ambito di un procedimento penale nel quale sono indagati e poi imputati l'amministratore delegato e vari dirigenti della società datrice di lavoro, nel quale la società datrice di lavoro è comunque responsabile civile ed è altresì "imputata" direttamente quale responsabile ex legge 231/2001, non integrerebbe una violazione del dovere di fedeltà ed una condotta in conflitto di interessi.

La tesi secondo la quale il lavoratore, pur assumendo il ruolo di ausiliario di una parte processualmente contrapposta ai dirigenti della società datrice ed alla stessa società, non svolgerebbe attività in conflitto di interessi non può condividersi.

Il ruolo del consulente tecnico di parte è quello, appunto, di integrazione tecnica della difesa nell'ambito di un processo che ha, comunque, parti contrapposte; l'attività di consulenza di parte a fini giudiziari è una attività svolta su mandato fiduciario e nell'interesse di un soggetto privato; lo specialista-consulente di parte concorre con l'avvocato, ciascuno relativamente al proprio bagaglio di competenze e nei rispettivi ruoli, alla determinazione dei molteplici profili che compongono la linea difensiva dell'assistito.

La sostanziale parificazione, quali difensori "tecnici" degli interessi della parte, tra l'avvocato ed il consulente tecnico (appunto) di parte trova del resto preciso riscontro normativo nelle previsioni del codice penale, che puniscono in modo del tutto sovrapponibile le "infedeltà" sia del patrocinatore che del consulente di parte, in contrasto con gli interessi del proprio assistito (vedi art. 380 c.p., che punisce *“il patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità giudiziaria”*; art. 381 c.p. che punisce *“il patrocinatore o il consulente tecnico che ... presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie”*).

Il consulente di parte (a differenza del perito e del consulente tecnico di ufficio) non presta alcun impegno di operare al *“solo scopo di far conoscere al giudice la verità”*, riceve un mandato fiduciario da una parte privata e, legittimamente e doverosamente, come espressamente prescritto (vedi ancora gli art. 380 e 381 c.p.), ha invece l'obiettivo e l'obbligo di tutelare fedelmente gli interessi della parte assistita.

Da questo punto di vista le considerazioni e dichiarazioni del ricorrente, quale consulente di parte, volte ad evidenziare, dal punto di vista tecnico, i profili e gli elementi a fondamento della ritenuta responsabilità penale dei vertici dell'azienda e quindi la responsabilità civile ed amministrativa da reato della società datrice di lavoro, da un lato sono del tutto legittime, in relazione all'incarico e ruolo svolti, dall'altro, però, testimoniano ed evidenziano, chiaramente e concretamente, la sussistenza del conflitto di interesse.

La decisione volontaria di assumere l'incarico fiduciario di consulente tecnico di parte a favore di un altro soggetto (nella fattispecie in posizione processuale contrapposta con il datore di lavoro) non può poi farsi rientrare nell'ambito del personale diritto di difesa né nell'ambito del diritto di critica.

In considerazione di quanto in precedenza esposto ed in particolare della sostanziale parificazione, anche normativamente espressa, tra *“patrocinatore”* e consulente di parte appare del tutto pertinente il richiamo, da parte della difesa della convenuta, della pronuncia della Suprema Corte che ha confermato il *“licenziamento irrogato, per violazione dell'obbligo di fedeltà, ad un lavoratore che aveva svolto la pratica legale curando, in sede giudiziaria o extragiudiziaria, interessi di terzi in conflitto con quelli del datore di lavoro, ritenendo irrilevante la scarsa complessità dell'attività o il ridotto impegno richiesto dalla stessa”* (vedi Cass. 18/06/2009 n. 14176, RV 608772, che in motivazione tra l'altro osserva: *“Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte l'obbligo di fedeltà del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dal testo dell'art. 2105 c.c. cit., il quale deve essere integrato con gli artt. 1175 e 1375 c.c., che impongono correttezze e buona fede nei comportamenti anche*

extralavorativi, in ogni caso e necessariamente tali da non danneggiare il datore (Cass. 1 giugno 1988 n. 3719, 8 luglio 1995 n. 7529, 26 agosto 2003 n. 12489). Non è perciò dubbio che l'obbligo sia violato quando il lavoratore subordinato svolga la pratica legale curando, in sede giudiziaria o extragiudiziaria, interessi di terzi in conflitto con quelli del datore di lavoro, quale che sia il contenuto, più o meno complesso e impegnativo, di tale attività. Il pericolo attuale e continuo per gli interessi del datore giustifica altresì il licenziamento in tronco”).

Nella valutazione, in concreto, della gravità di tale condotta occorre considerare:

da un lato :

- che trattasi di attività prestata a titolo gratuito, in relazione ad un disastro che ha causato numerose vittime innocenti ;

dall'altro:

- che il lavoratore ha persistito nella condotta contestata (che, lo si ripete, è, normativamente e concretamente in conflitto di interessi), sia dopo la prima "diffida" da parte dell'azienda, sia dopo l'applicazione della sanzione disciplinare di tipo conservativo, sia successivamente alla seconda contestazione disciplinare ; la persistenza di una condotta contraria al dovere di fedeltà dopo una iniziale diffida, dopo l'applicazione di una sanzione disciplinare conservativa ed anche dopo la nuova contestazione disciplinare lede irrimediabilmente il vincolo fiduciario e giustifica la sanzione espulsiva anche in un'ottica di "extrema ratio", non disponendo altrimenti l'azienda di altri strumenti di reazione;

- che alla propria attività di consulente tecnico ed agli elementi che a suo giudizio fondavano la responsabilità dei vertici dell'azienda e della stessa azienda, il lavoratore ha dato forte rilevanza "mediatica", partecipando non solo alle attività propriamente processuali, ma anche a conferenze stampa o rilasciando comunque dichiarazioni agli organi di stampa e quindi ponendosi in aperto contrasto non solo "processuale" ma anche "pubblico" e "mediatico" con il datore di lavoro;

- che le cognizioni tecniche che sono a fondamento dell'incarico di consulente di parte sono proprio quelle che il lavoratore ha acquisito nell'ambito del rapporto lavorativo con quella stessa azienda, "controparte" nel procedimento.

5. I fatti di Genova: la documentata pronunzia di frasi offensive e provocatorie; la gravità in concreto della condotta.

Le allegazioni del ricorrente di non aver pronunziato alcuna frase offensiva nei confronti dell'amministratore delegato del gruppo FS sono state documentalmente smentite dai filmati prodotti.

Come emerge dalla visione dei filmanti e dalla fedele trascrizione effettuata dal C.T.U., il Sig. Antonini, con l'utilizzo di un megafono, ha più volte (almeno

cinque) dato del “vigliacco” all’Ing. Moretti, lo ha chiamato “mascalzone”, gli ha ripetuto varie volte che doveva vergognarsi, che doveva dimettersi, lo ha ripetutamente, in modo provocatorio, invitato a licenziarlo (vedi ancora trascrizioni: *Sono un ferroviere. Mi spieghi... mi spieghi perché mi ha sospeso, lei. ... Sono Riccardo Antonini. Perché non mi ha licenziato? .. Ha capito? Mi dica perché mi ha sospeso. .. È perché mi occupo dei familiari di Viareggio? Eh? Non ha avuto neanche il coraggio di licenziarmi. E lei lo sa perché non mi ha licenziato. Ha capito? Mi spieghi qui, in presenza ai cittadini, perché mi ha sospeso, se ha coraggio. Ma lei non ce l’ha il coraggio, ha capito? Lei non ce l’ha il coraggio. Aspetto che mi licenzi, quando lo fa? Me lo dica... me lo dica qui in diretta, me lo dica ... Venga avanti! .. E non si permetta di ridere, ha capito? Non rida .. qui, che non deve ridere lei! Si deve vergognare! .. Si deve vergognare! Vigliacco! ... Si deve vergognare! Si deve (inc.)! ... Si deve dimettere! Si deve dimettere! .. – Si deve dimettere perché la licenziamo noi, ha capito? ... (Inc. rumore di sottofondo) è suo dovere, capito? Vigliacco! ... Sei un vigliacco! Sei un vigliacco! ... - Sei un vigliacco! E te lo griderò sempre! Hai capito? Sei un vigliacco! Vattene via! Mascalzone! .. - Ti dovresti vergognare!).*

E’ plausibile e verosimile quanto riferito dai testi di parte convenuta circa il fatto che il Sig. Antonini abbia usato espressioni ancora più forti senza l’utilizzo del megafono (nei filmati, in effetti, il ricorrente abbassa più volte il megafono e pronuncia frasi all’indirizzo dell’Ing. Moretti), in particolare quando, come correttamente descritto dal C.T.U., verso il termine del primo filmato, “*si vede il signor Antonini - in mezzo alla folla ed agli agenti in tenuta antisommossa - a distanza ravvicinata dall’ingegner Moretti, rivolgersi animatamente all’indirizzo dello stesso senza l’ausilio del megafono*”.

Non è emersa la pronuncia di frasi da parte dell’Ing. Moretti verso il Sig. Antonini; un teste di parte ricorrente (teste FALORNI) ha riferito di aver udito l’Ing. Moretti replicare a bassa voce “Provvederemo” ad uno degli “inviti” al licenziamento pronunciati dal Sig. Antonini.

Nel valutare in concreto la gravità di tale condotta occorre rilevare:

- che la “contestazione”, con frasi offensive e provocatorie, è stata effettuata nel corso di una manifestazione pubblica (avente peraltro tema del tutto distinto e non pertinente), con l’utilizzo anche di un megafono;

- che le frasi offensive sono state pronunciate mentre l’amministratore delegato del gruppo FS era oggetto di forte contestazione anche da parte di altri soggetti (i gruppi “NO TAV”), costretto ad abbandonare per questo la manifestazione pubblica, in un contesto di difficile ordine pubblico;

- che il lavoratore, già destinatario di una sanzione disciplinare conservativa, ha più volte, provocatoriamente, invitato l’amministratore del gruppo FS a licenziarlo con l’utilizzo anche di espressioni offensive; che tale condotta (con

riferimenti pressoché esclusivi alla propria situazione personale) risulta di per sé illegittima e grave, a prescindere dalla fondatezza o meno della precedente sanzione disciplinare (peraltro giustificata secondo questo giudice, per le considerazioni già svolte; per la necessità che, comunque, la reazione del lavoratore ad una condotta datoriale che egli ritenga illegittima sia in ogni caso ispirata a buona fede e correttezza, vedi ad esempio Cass. civ., Sez. lavoro, 08/08/2003, n. 12001: *“l’illegittimo comportamento del datore di lavoro consistente nell’assegnare il dipendente a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla sua qualifica può giustificare il rifiuto della prestazione lavorativa, purché tale reazione sia connotata da caratteri di positività, risultando proporzionata e conforme a buona fede, dovendo in tal caso il giudice adito procedere ad una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambe le parti; tuttavia tale valutazione risulta superflua qualora il lavoratore non si sia limitato al rifiuto della prestazione, ma abbia tenuto comportamenti autonomamente illegittimi, quali l’occupazione di spazi aziendali o l’uso di espressioni ingiuriose e sprezzanti nei confronti del datore di lavoro o del superiore gerarchico”*).

Dalle deposizioni dei testi Favilla e Rossi è emerso, come esposto, che l’amministratore Moretti aveva ipotizzato il licenziamento del dipendente sin dal settembre 2009, in relazione a dichiarazioni rilasciate già allora dal Sig. Antonini alla stampa circa la carenza di sicurezza e la responsabilità di FS nella strage del 29 giugno 2009.

Tale circostanza può in parte attenuare la gravità della condotta del Sig. Antonini in relazione alla “contestazione” di Genova, in particolare circa i ripetuti inviti provocatori a procedere al licenziamento, ma non può di per sé condurre a ritenere “ritorsivo” o “ingiustificato” il recesso intimato per condotte distinte e successive (assunzione dell’incarico di consulente tecnico di parte nel procedimento penale, prosecuzione in tale incarico nonostante la diffida e la sanzione conservativa; contestazione pubblica nel corso della manifestazione di Genova, con pronuncia di frasi offensive e provocatorie verso l’amministratore del gruppo FS), condotte distinte e successive di per sé idonee a giustificare obiettivamente, il licenziamento (vedi ad esempio Cass. 9 marzo 2011 : n. 5555: *“in tema di licenziamento disciplinare, ove il lavoratore deduca il carattere ritorsivo del provvedimento datoriale, è necessario che tale intento abbia avuto un’efficacia determinativa ed esclusiva del licenziamento anche rispetto agli altri eventuali fatti idonei a configurare un’ipotesi di legittima risoluzione del rapporto, dovendosi escludere la necessità di procedere ad un giudizio di comparazione fra le diverse ragioni causative del recesso, ossia quelle riconducibili ad una ritorsione e quelle connesse, oggettivamente, ad altre inadempienze”*).

Quindi, in sintesi.

a) le condotte oggetto di contestazione disciplinare sono provate (sostanzialmente pacifiche quelle relative all'assunzione e prosecuzione dell'incarico di consulente di parte in conflitto di interessi; in buona parte documentalmente provate attraverso i filmati quelle relative alla contestazione di Genova);

b) tali condotte, avuto riguardo alla loro portata obbiettiva e soggettiva, all'elemento intenzionale (assunzione di incarico di consulente di parte in un procedimento penale nel quale gli amministratori dell'azienda datrice di lavoro e la stessa azienda sono in posizione processualmente contrapposta; utilizzo, nell'espletamento di tale mandato, delle stesse cognizioni tecniche acquisite nel rapporto lavorativo; contrapposizione non solo processuale ma anche "pubblica" e "mediatica" con l'azienda; prosecuzione in tale incarico in conflitto di interessi nonostante iniziale diffida, contestazione disciplinare, sanzione conservativa, altra contestazione disciplinare; protesta e contestazione, ancora una volta "pubbliche", della persona dell'amministratore del gruppo, con pronunzia anche di frasi offensive ed inviti provocatori al licenziamento, mentre l'amministratore è già oggetto di altra contestazione) risultano obbiettivamente di gravità tale da giustificare l'iniziale sanzione conservativa ed il successivo licenziamento.

6. Il possibile accordo conciliativo; le spese.

All'udienza del 23 gennaio 2013 era stato raggiunto, tra le parti, un accordo conciliativo (che prevedeva, in sintesi: la conversione del licenziamento nella sospensione, con reintegra del lavoratore e pagamento delle retribuzioni pregresse; la remissione della querela e la rinunzia ad eventuali pretese risarcitorie da parte dell'Ing. Moretti; un contributo da parte della convenuta alle spese legali del ricorrente; la rinunzia da parte del Sig. Antonini all'incarico di consulente nel procedimento penale ed il riconoscimento di aver pronunziato "frasi offensive" nei confronti dell'amministratore del gruppo FS); la formalizzazione dell'accordo era rinviata all'udienza del giorno successivo (per consentire la sottoscrizione personale dell'Ing. Moretti, necessaria per la remissione di querela e la rinunzia ad azioni risarcitorie); a tale udienza, tuttavia, il Sig. Antonini dichiarava di non intendeva sottoscrivere l'accordo conciliativo informalmente raggiunto alla precedente udienza.

Pare opportuno in questa sede rinnovare l'invito alle parti a trovare una soluzione conciliativa che, in questo caso più che in altri, appare rispondente agli interessi sia del lavoratore che dell'azienda.

Ciò posto, della mancata sottoscrizione del possibile accordo conciliativo raggiunto all'udienza del 23 gennaio (che era recepito anche quale proposta

transattiva del giudice ex art. 420 c.p.c. come modificato con legge 183/2010) deve indubbiamente tenersi conto ai fini della ripartizione delle spese di giudizio; sussistono tuttavia, nonostante la soccombenza ed il rifiuto dell'accordo conciliativo, ragioni valide per la compensazione integrale delle spese, avuto riguardo alla particolarità della vicenda e, principalmente, della circostanza, già evidenziata, dello svolgimento da parte del lavoratore di un incarico senza fini di lucro ed a favore di vittime innocenti.

Le spese di C.T.U seguono invece la soccombenza (vedi anche Cass. civ., Sez. I, 16/03/2007, n. 6301; Cass. civ., Sez. II, 21/06/2010, n. 14925).

P.Q.M.

Il Tribunale di Lucca in funzione di giudice del lavoro definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione ed istanza:

- rigetta le domande
- dichiara integralmente compensate le spese di giudizio
- pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di C.T.U. già liquidate con separato provvedimento
- fissa termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza

Lucca, 4 giugno 2013

IL GIUDICE

Dott. Luigi Nannipieri